

RIVISTA ITALIANA
DI
DIRITTO E PROCEDURA
PENALE

FONDATA DA
GIACOMO DELITALA

DIRETTA DA

E. D O L C I N I
M. G A L L O - A. C R E S P I - G. D E L U C A
D. S I R A C U S A N O - M. P I S A N I - A. P A G L I A R O
C. F. G R O S S O - G. L O Z Z I - F. M A N T O V A N I
M. R O M A N O - E. A M O D I O - D. P U L I T A N Ò
T. P A D O V A N I - E. M U S C O - A. G I A R D A
F. C. P A L A Z Z O - C. E. P A L I E R O - G. G I O S T R A
G. F I A N D A C A - G. U B E R T I S - R. O R L A N D I

rimodellare nel profondo la logica dell'accertamento dei fatti e la portata delle garanzie processuali che, fino a qui, hanno contraddistinto il nostro sistema. Carlo Guarnieri si sofferma, per converso, sui profili ordinamentali del potere giudiziario nazionale, connotati da meccanismi di controllo e di tutela dell'imparzialità che non sempre si dimostrano al passo con i tempi.

Chiudono il volume tre interventi su altri temi cari a Nobili: la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, sondata nelle sue attuali coordinate da Francesco Morelli; la rinuncia al potere giurisdizionale attraverso strumenti alternativi di composizione delle controversie come quelli della giustizia riparativa, trattata da Laura Bartoli; nonché, ultima ma non certo per importanza, la contrapposizione fra le forme e i principi, oggetto della postilla di Antonio Bevere.

Inutile osservare, in conclusione, quanto possa essere proficua la lettura di "Legge e potere nel processo penale". Un libro che non ha solo il merito di fotografare alcune fra le questioni più rilevanti del processo penale contemporaneo, ma anche di ricordarci, ancora una volta, quanto gli insegnamenti di Massimo Nobili siano e saranno sempre cruciali. (Marcello Daniele)

ACCINNI G.P., *Disastro ambientale (dall'horror vacui all'horror pleni)*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 231.

L'evoluzione penalistica dell'ultimo decennio è contraddistinta da un processo di progressiva 'legalizzazione' dei disastri: giurisprudenza, prima, e legislatore, poi, hanno pian piano elevato l'idealtipo del *disastro* a principale strumento di contrasto dei macroeventi di pericolo o danno generalmente riconducibili alle moderne attività produttive, con conseguente, drastica flessibilizzazione delle categorie tradizionali (A. GARGANI, *Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni*, *Cass. pen.*, 2016, n. 7/8, p. 2705).

Il recente libro di Giovanni Paolo Accinni (*Disastro ambientale (dall'horror vacui all'horror pleni)*) offre un nitido spaccato della progressiva ascesa dei delitti di disastro in campo penale. Il volume, a un tempo sintetico e fecondo, è diviso in quattro capitoli: i primi tre analizzano varie manifestazioni del 'disastro penale', coprendo, in sequenza, la dimensione giurisprudenziale (Cap. I), la dimensione legislativa (Cap. II) e la dimensione *de iure condendo* (Cap. III); l'ultimo capitolo (Cap. IV), in prospettiva più inusuale per il penalista, affronta il tema dell'addebitabilità dei disastri allo Stato ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il Capitolo I, che costituisce circa metà del volume, è incentrato sulle derive applicative dell'art. 434 c.p., vale a dire sulla tendenza giurisprudenziale a ricondurre entro la clausola dell' 'altro disastro' anche (e soprattutto) fenomeni di disastro ambientale-sanitario. Si tratta di un approfondimento di spunti che l'Autore, proprio all'interno di questa Rivista, già aveva avuto modo di tratteggiare. L'indagine verte sull'involuzione prasseologica del disastro c.d. innominato e ripercorre, nell'ordine, il caso Iemesa, il caso Petrolchimico — solo erroneamente reputato *leading-case* in materia (pp. 34 s) — il caso Eternit e il caso Ilva. A fare da sfondo, rimane la mancata declaratoria di incostituzionalità dell'art. 434 c.p. (Corte cost., n. 327/2008), che l'Autore sostiene la giurisprudenza ordinaria abbia usato come scudo « al solo fine di seguitare nel sostenere interpretazioni estensive in nulla effettivamente conformi all'insegnamento della Consulta » (p. 37). Degna di rilievo la successiva rassegna casistica 'minore' (pp. 59 ss), diligentemente suddivisa in: (i) casi di sversamento di sostanze tossiche, di emissioni di sostanze inquinanti ovvero di illecito smaltimento di rifiuti; (ii) casi di dispersione di fibre d'amianto; (iii) casi connessi ad un'esplosione non propriamente riconducibile alla nozione di 'crollo'.

In generale, l'analisi è condotta con toni assai critici: in linea con la dottrina dominante, l'Autore contesta la 'deviazione ambientalista' dell'art. 434 c.p., imputando a certa giurisprudenza di essersi auto-attribuita « una missione 'risanatrice' e 'purificatrice' dell'inerzia determinatasi per l'effetto di una sorta di incontenibile *horror vacui* » (p. 78). Della « nozione allargata » di disastro c.d. innominato, in particolare, l'Autore contesta l'assenza di condotta

propriamente *violenta*, l'assenza di evento spazialmente e temporalmente *circoscritto* nonché la sostanziale sostituzione del bene giuridico 'incolumità pubblica' con quello di 'ambiente', con conseguente impoverimento dell'elemento di pericolo (pp. 90ss). Attenzione peculiare viene prestata, infine, alle criticità in punto di causalità e colpevolezza nei casi di disastro lungo-latente (pp. 95ss), ove la parcellizzazione estrema delle condotte e la successione temporale dei garanti rischia, nel primo senso, di ridurre il nesso causale a mero aumento del rischio; nel secondo, di far coincidere il coefficiente doloso con la complessiva strategia d'impresa.

Il Capitolo II analizza la fattispecie di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), introdotta nel tessuto codicistico con legge n. 68/2015. Preliminarmente, l'Autore riconosce la valenza *normativa* del bene giuridico 'ambiente', individuando nel relativo « margine di antropizzazione » il confine della sua rilevanza penale (p. 111); tale considerazione innerva l'intera trattazione.

Il delitto viene descritto come la risposta affrettata « alle reazioni emotive di sdegno ed indignazione suscitate dalla declaratoria di prescrizione nella citata vicenda Eternit »; « le spinte 'populiste' che traspaiono dalla filigrana dell'intervento legislativo », precisa tuttavia l'Autore, inficiano la chiarezza del prodotto finale, dando luogo ad un autentico « 'disastro' del linguaggio » (p. 114). Tra le molteplici ripercussioni applicative di questo deficit, senz'altro menzione meritano i profili temporali e di c.d. successione di leggi nel tempo, ambito cui l'Autore dedica, in chiave critica, notevole spazio (pp. 116ss).

Delineati i suoi tratti tipici, il delitto viene analizzato in chiave relazionale, mediante un confronto *diacronico* con l'art. 434 c.p. e *scalare* con l'art. 452-*bis* c.p. (inquinamento ambientale).

Pregevole, nel primo senso, l'analisi della clausola di salvaguardia « *Fuori dai casi previsti dall'art. 434* », senza dubbio fra le più approfondite nella letteratura post-legge n. 68/2015. L'Autore, in dettaglio, si cimenta nell'impresa di decifrare il complicato rapporto tra art. 434 c.p. e art. 452-*quater* c.p., arrivando a ricostruirlo in termini di specialità bilaterale: a prevalere, si argomenta, sarebbero « gli elementi *aggiuntivi* reciprocamente eterogenei, che non trovano cioè raffronto nella struttura della fattispecie interferente » (p. 139, corsivo nell'originale). La clausola di riserva, per tale via, servirebbe a positivizzare « le coordinate interpretative tracciate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 327/2008 » (pp. 149s), con conseguente estromissione dei fenomeni di prolungata compromissione ambientale dall'alveo dell'art. 434 c.p. (pp. 142s). In proposito, merita segnalare che, apertamente osteggiata nei primi tre anni di vigenza della l. 68/2015 (Cass. sez. I, n. 58023/2017), tale soluzione pare, in tempi recentissimi, essersi timidamente insinuata nelle pieghe della giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. III, n. 29901/2018).

Non meno problematico, nel secondo senso, il rapporto tra disastro e inquinamento ambientale; fattispecie teoricamente collocate in progressione criminosa ma che, come già notato da illustre dottrina, di fatto procedono allegramente per fatti propri, ciascuna noncurante dell'altra (T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, *Guida dir.*, 2015, n. 32, p. 10). L'analisi s'insinua in questo solco: in primo luogo, vengono sottolineate le differenze assiologiche e terminologiche tra le due fattispecie (p. 154); quindi, vengono posti in discussione i parametri — reversibilità, misurabilità, significatività — variamente suggeriti per delimitare le rispettive aree di operatività (pp. 154ss); infine, viene evidenziata la natura monca dell'art. 452-*ter* c.p., che, come noto, per « un'opzione priva di giustificazione logico-sistematica », il legislatore del 2015 ha associato al solo delitto di inquinamento ambientale (pp. 159ss).

Chiude una digressione, anch'essa critica, sui profili di vicinanza fra le due norme, vale a dire l'abusività della condotta (pp. 158s) e il raccordo all'art. 452-*quinquies* c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente) (pp. 163ss).

Il Capitolo III ruota attorno ad un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari (per una panoramica, C. CUPPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, *Dir. pen. cont.*, 2.11.2015), focalizzandosi, in particolare, sul delitto di 'disastro

sanitario' (nuovo art. 445-bis c.p.); fattispecie imperniata su un evento aggravatore — lesione o morte di tre o più persone — derivato *per colpa* da una condotta — il fatto-base di uno dei precedenti delitti di pericolo comune mediante frode — sorretta da *dolo di pericolo*. Si tratta, in estrema sintesi, di un reato di danno « qualificato da un ulteriore periodo a vittima indeterminata »: l'idea, in sostanza, è puntellare episodi lesivi singoli in proiezione *collettiva*, quali « segni di concretizzazione di un pericolo molto più vasto che spesso avrà avuto anzi danni altrettanto più vasti »; chiarito che il nesso tra fatto-base e *alcuni* eventi lesivi debba comunque essere provato, la Commissione riformatrice precisa quindi che, quanto all'ulteriore pericolo comune, « anche la prova epidemiologica della causalità può essere sufficiente, perché come numerosità in un novero di soggetti incisi dello stesso tipo rimane un nucleo certo di patologie dipendenti dalla sostanza distribuita e assunta » (M. DOMINI, *Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2016, n. 1, pp. 21s).

Muovendo dai precedenti Eternit e Ilva (pp. 190ss), l'Autore s'interroga, dunque, sull'opportunità di ricavare la prova di un delitto (seppur di pericolo) da dati epidemiologici. Si prospettano, in tal senso, due vie: da un lato, un modello costruito sulla falsariga del c.d. accertamento alternativo, manifestamente stridente coi principi cardine della responsabilità penale (pp. 199ss); dall'altro, un modello riconducibile al pericolo astratto, cui il nuovo art. 445-bis c.p. sembra avvicinarsi di più, che, tuttavia, nel caso specifico porrebbe problemi in punto di offensività e dosimetria della pena (pp. 203 ss).

In definitiva, teorizzato « con la finalità di porre fine alle 'fughe in avanti' della giurisprudenza 'creativa' », il nuovo disastro sanitario, così formulato, giungerebbe a « sollevare più criticità di quante invece ne vorrebbe poter risolvere » (p. 208).

Chiude il lavoro, come anticipato, un capitolo dal taglio inedito, che affronta la giustiziabilità dei disastri alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Nonostante quest'ultima non contempli un autonomo 'diritto alla salute', negli ultimi anni, in seno alla Corte di Strasburgo, è andato sviluppandosi un vero e proprio 'filone ambientalista': un pregiudizio alla salute subito in contesti ambientali degradati può dunque costituire violazione, a seconda della gravità, del diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) o finanche del diritto alla vita (art. 2 CEDU).

Il principale merito dell'Autore — non nuovo a osservare dinamiche criminali suggerendo soluzioni alternative (G.P. ACCINNI, *Amianto: indennizzo delle vittime senza sacrificio degli innocenti?*, *Dir. pen. proc.*, 2017, n. 11, p. 1512) — è di inserire tale corrente nel dibattito penalistico. Questi, in particolare, sottolinea come, in materia di disastri, « concentrare l'attenzione esclusivamente sulle ipotetiche responsabilità penali gravanti sulle singole persone fisiche [...] restituisc[a] una rappresentazione distorta della realtà industriale italiana dal dopoguerra a oggi e 'fals[i]' la stessa analisi dei profili penali », risultando indispensabile, di contro, analizzare *anche* l'« altra faccia della medaglia » (p. 210), vale a dire il contributo 'apportato' dallo Stato sia in termini di carenze legislativo-regolamentari che in termini di deficit preventivo-operativi. Una rassegna delle principali sentenze in materia consente di delineare gli obblighi gravanti sulle autorità statali al fine di prevenire la violazione dei diritti sanciti nella Convenzione.

Principale punto debole, viceversa, il mancato accenno alle possibili ricadute interne della giurisprudenza convenzionale. In proposito, crediamo sarebbe stato senz'altro interessante sondare la compatibilità tra il sistema domestico di tutela penale dell'ambiente e l'input di criminalizzazione contenuto nel *leading-case* in materia di violazione del diritto alla vita in contesti ambientali pericolosi (*Önerildiz c. Turchia*, G.C., 30.11.2004, §§ 93ss); compatibilità che, per inciso, i commentatori finora espressi sul punto tendono sostanzialmente a negare.

Forte di un'apprezzabile scrupolosità d'indagine e d'un lessico particolarmente incisivo, il lavoro di Accinni restituisce un quadro aggiornato, accurato e innovativo delle principali

figure di 'disastro penale', offrendo ai lettori — accademici o pratici — una panoramica appassionata e critica dei fenomeni trattati. (Edoardo Mazzanti)

Bacco F., *Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 288

In *primis*, i rapporti tra diritto penale e sentimenti sono riguardati secondo una visuale capace, a un tempo, di restituire la complessità delle implicazioni psicologiche, filosofiche, antropologiche e giuridiche, e di propugnare, con competenza e finezza di penna, un approccio diverso da quello imperante tra i penalisti, giustamente affezionati al diritto penale del fatto e ai profili materiali dell'offesa, e tradizionalmente allergici ad ammettere che la sostanza sentimentale — ritenuta porosa, inafferrabile, difficile da provare — possa costituire oggetto di tutela.

In secondo luogo, lungi dal sottovalutare i rischi di un travaso del soggettivo nell'oggettivo, l'autore si cimenta con i dilemmi della legittimazione del ricorso alla pena nelle strategie di protezione dei sentimenti, inserendo a pieno titolo la propria riflessione nel filone internazionale di studi del *Law and Emotion*, e collocandola sul piano 'alto' e poco frequentato della scienza della legislazione, nel quale il serrato dialogo con le scienze sociali e un articolato bilanciamento tra i valori in gioco forniscono significative indicazioni di metodo sulle coordinate che il legislatore dovrebbe seguire prima di introdurre nuove fattispecie incriminatrici.

L'opera principia con una salutare messa in discussione della *Weltanschauung* razionalistica che permea impostazioni sensibili alle sirene del *Law and Economics Movement* e dell'indirizzo tecnico-giuridico, pronte a relegare la dimensione affettiva nei vuoti dell'indominabile e dell'irrazionale, senza prestare attenzione verso risultanze empiriche che documentano come la materia dei sentimenti presenti strutture interne suscettibili di formare oggetto di analisi, in quanto ripetibili e dotate di intrinseca solidità (cap. I). Il confronto con le acquisizioni contenute nelle opere di Damasio, Nussbaum, De Monticelli e con i contributi prodotti in ambito neuro-scientifico funge da piattaforma per distinguere i sentimenti dalle emozioni, i primi espressivi di stati disposizionali, dal carattere duraturo e idonei a tessere le trame costitutive della personalità degli individui; le seconde da ricondurre a fenomeni che riflettono stati episodici, esauribili in una reattività psichica contingente e che mantiene il sentire dell'individuo a un livello superficiale (cap. II). La distinzione denota una « diversità funzionale nella complessiva esperienza affettiva della persona, e si presta a evidenziare il rapporto fra mera reattività soggettiva contingente e carattere fondativo e 'personologico' degli stati affettivi, i quali appaiono in questo senso come strutture di base della soggettività » (p. 59). Una diversità che, secondo l'autore, si riflette anche in talune prospettazioni politico-criminali: le une, definite « naturalistico-emozionali », valorizzano il sentire individuale, nella sua dimensione fisico-naturalistica, in termini di soglia di sensibilità, suscettibile di verifica sul piano empirico; le altre, di carattere « razionalistico-normativo », aspirano a trasformare i sentimenti in concetti normativi all'interno di coordinate assiologiche di riferimento che ne fanno altrettanti beni giuridici.

Da qui origina una vigile ricognizione intorno al sentimento religioso, al pudore, alla pietà dei defunti, al sentimento nazionale, al sentimento per gli animali, al comune sentimento della morale, che chiude la prima parte dell'opera, offrendo più d'un riscontro alla diffidenza del *mainstream* penalistico nei riguardi delle istanze di tutela promananti da condotte offensive di c.d. beni-valore (cap. III). Non manca, ed è da catalogare nel modello 'naturalistico-emozionale,' un accurato approfondimento critico su limiti e potenzialità del delitto di atti persecutori, *ex art. 612-bis c.p.*, volto a proteggere la tranquillità psicologica quale avamposto della libertà di auto-determinazione.

Un dialogo a più voci, con Joel Feinberg e Martha Nussbaum, apre la seconda parte del libro, dove la differenza tra i due modelli viene fondata e analizzata in chiave filosofica. L'autore procede poi marcando l'alternativa fra liberalismo di tipo individualistico e libera-